SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 129° — Numero 278**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 26 novembre 1988** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

Dal 1° settembre 1988 la* Gazzetta Ufficiale p. II - Foglio delle inserzioni, *pubblica, per facilitarne la ricerca, l'indice alfabetico delle società commerciali inserite nel fascicolo; l'indice pubblicato nel fascicolo di fine mese comprende l'elenco di tutte le società commerciali inserite nei fascicoli del mese stesso.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 105

MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1988.

Approvazione e pubblicazione delle tabelle UNI-CIG, di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, recante norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile (13° Gruppo).

88A4586

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 75:

Credito navale, sezione autonoma dell'Istituto mobiliare italiano, in Roma: Obbligazioni già estratte che cadranno in prescrizione dal 1° gennaio 1989.

Istituto mobiliare italiano, ente di diritto pubblico, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 17 ottobre 1988.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 23 novembre 1988, n. 509.

Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, n. 291.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 2 della legge 26 luglio 1988, n. 291, recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988, che delega il Governo ad emanare norme per provvedere alla revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti previste dalle leggi 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie;

Considerato che in data 14 ottobre 1988, ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 291 del 1988, è stato inviato lo schema del presente decreto legislativo ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 1988;

Sulla proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Le minorazioni congenite od acquisite, di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, comprendono gli esiti permanenti delle infermità fisiche e/o psichiche e sensoriali che comportano un danno funzionale permanente.

2. Ai fini della valutazione della riduzione della capacità lavorativa, le infermità devono essere accertate da apposite indagini cliniche, strumentali e di laboratorio, allo scopo di determinare la entità delle conseguenze e delle complicanze anatomo-funzionali permanenti ed invalidanti in atto.

3. La dizione diagnostica deve essere espressa con chiarezza e precisione in modo da consentire l'individuazione delle minorazioni ed infermità che, per la loro particolare gravità, determinano la totale incapacità lavorativa, o che, per la loro media o minore entità, determinano invece la riduzione di tale capacità. L'accertamento diagnostico deve essere effettuato dalle strutture periferiche del Servizio sanitario nazionale o da quelle della sanità militare.

4. La determinazione della percentuale di riduzione della capacità lavorativa deve basarsi:

a) sull'entità della perdita anatomica o funzionale, totale o parziale, di organi od apparati;

b) sulla possibilità o meno dell'applicazione di apparecchi protesici che garantiscano in modo totale o parziale il ripristino funzionale degli organi ed apparati lesi;

c) sull'importanza che riveste, in attività lavorative, l'organo o l'apparato sede del danno anatomico o funzionale.

Art. 2.

1. Il Ministro della sanità, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, approva, con proprio decreto, la nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 26 luglio 1988, n. 291, sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dall'Organizzazione mondiale della sanità. Il Ministro della sanità, con la medesima procedura, può apportare eventuali modifiche e variazioni.

2. La tabella di cui al comma 1 elenca le infermità specificamente individuate alle quali è attribuito un valore percentuale fisso. Nella medesima tabella sono altresì espresse, in fasce percentuali di dieci punti, con riferimento alla riduzione permanente della capacità lavorativa, le infermità alle quali non sia possibile attribuire un valore percentuale fisso.

Art. 3.

1. Le percentuali di invalidità, indicate nella tabella di cui al comma 1 dell'articolo 2 in misura fissa ovvero con individuazione di fascia, possono essere ridotte o aumentate dalle competenti commissioni fino a cinque punti percentuali, rispetto ai valori fissi indicati, con riferimento alle occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto, alla eventuale specifica attività lavorativa svolta ed alla formazione tecnico-professionale del medesimo. Le competenti commissioni in ogni caso determinano le potenzialità lavorative del soggetto.

Art. 4.

1. In caso di concorso o di coesistenza in uno stesso soggetto di più minorazioni, il danno globale non è valutato addizionando i singoli valori percentuali ma considerato nella sua incidenza reale sulla validità complessiva del soggetto. Per i danni coesistenti si tiene conto della tecnica valutativa a scalare individuata con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1.

Art. 5.

1. Nella valutazione complessiva della invalidità non sono considerate le minorazioni comprese tra lo 0 per cento ed il 10 per cento e le altre specificatamente elencate in calce alla tabella di cui all'articolo 2, comma 1, purché non concorrenti tra loro o con altre minorazioni comprese nelle fasce superiori.

Art. 6.

1. All'articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.».

Art. 7.

1. Per l'iscrizione degli invalidi civili negli elenchi degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ai fini della assunzione obbligatoria, è richiesta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento.

2. Gli invalidi civili iscritti negli elenchi di cui all'articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, il cui grado di invalidità sia stato riconosciuto in base alla tabella in vigore anteriormente a quella di cui all'articolo 2, comma 1, conservano il diritto alla iscrizione negli elenchi stessi se hanno un grado di invalidità superiore al 45 per cento. Gli invalidi civili con un grado di invalidità inferiore al 46 per cento, conservano tale diritto per un periodo di dodici mesi decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 1.

Art. 8.

1. La pensione di inabilità di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, e la pensione non reversibile di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, sono concesse, rispettivamente, ai mutilati ed invalidi civili ed ai sordomuti di età compresa fra il diciottesimo ed il sessantacinquesimo anno, fermi restando i requisiti e le condizioni previste dalla legislazione vigente.

2. Al compimento del sessantacinquesimo anno di età, in sostituzione delle pensioni di cui al comma 1, nonché dell'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è corrisposta, da parte dell'I.N.P.S., la pensione sociale a carico del fondo di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854.

3. Ove l'importo percepito ai sensi del comma 2 risulti inferiore a quello spettante in base al comma 1, verrà corrisposta dal Ministero dell'interno la differenza a titolo di assegno *ad personam*.

Art. 9.

1. A modifica dell'articolo 13, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, la riduzione della capacità lavorativa indicata nella misura superiore ai due terzi è elevata alla misura pari al 74 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 1.

2. Restano salvi i diritti acquisiti dai cittadini che già beneficiano dell'assegno mensile o che abbiano già ottenuto, alla data di cui al comma 1, il riconoscimento dei requisiti sanitari da parte delle competenti commissioni.

Art. 10.

1. Il congedo per cure previsto dall'articolo 26 della legge 30 marzo 1971, n. 118, può essere concesso ai lavoratori mutilati ed invalidi ai quali sia stata riconosciuta una riduzione della attitudine lavorativa superiore al 50 per cento, sempreché le cure siano connesse alla infermità invalidante riconosciuta.

Art. 11.

1. Le domande per la valutazione dell'aggravamento dell'invalidità e delle condizioni visive sono prese in esame dalle competenti commissioni a condizione che siano corredate da una documentazione sanitaria che comprovi le modificazioni del quadro clinico preesistente. Qualora sia stato prodotto ricorso gerarchico avverso il giudizio della commissione preposta all'accertamento della invalidità e delle condizioni visive, le domande di aggravamento sono prese in esame soltanto dopo la definizione del ricorso stesso.

Art. 12.

1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DONAT CATTIN, *Ministro della sanità*

FORMICA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

AMATO, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 2 della legge n. 291/1988 (Misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988), è il seguente:

«Art. 2. — 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del lavoro e del tesoro, sentite le competenti commissioni permanenti delle Camere, norme aventi valore di legge ordinaria per provvedere alla revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti previste dalle leggi 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, nonché, per tali categorie, dei benefici previsti dalla legislazione vigente. Tali norme devono ispirarsi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) una maggiore specificazione delle minorazioni e delle malattie invalidanti che diano luogo alla riduzione della capacità lavorativa;

b) una migliore corrispondenza delle percentuali di invalidità all'entità della minorazione e delle malattie;

c) una più idonea determinazione della riduzione della capacità lavorativa, ai fini del riconoscimento dei benefici previsti dalla legge.

2. Il Ministro della sanità, entro due mesi dall'emanazione delle norme delegate di cui al comma 1, approva, con proprio decreto, una nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti previste da tali norme delegate».

— La legge n. 381/1970 reca: «Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti».

— La legge n. 382/1970 reca: «Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili».

— La legge n. 118/1971 reca: «Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili».

Nota all'art. 1:

Il testo dell'art. 2 della legge n. 118/1971, come modificato dall'art. 6 del presente decreto, è il seguente:

«Art. 2 *(Nuove norme e soggetti aventi diritto)*. — Le disposizioni del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, hanno efficacia fino al 30 aprile 1971. A partire dal 1° maggio 1971, in favore dei mutilati ed invalidi civili si applicano le norme di cui agli articoli seguenti.

Agli effetti della presente legge, si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

Sono esclusi gli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio, nonché i ciechi e i sordomuti per i quali provvedono altre leggi».

Nota all'art. 2, comma 1:

Per il testo dell'art. 2 della legge n. 291/1988 si vedano le precedenti note alle premesse.

Nota all'art. 6, comma 1:

Per il testo dell'art. 2 della legge n. 118/1971 si veda la precedente nota all'art. 1.

Nota all'art. 7, comma 2:

Il testo dell'art. 19 della legge n. 482/1968 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), come modificato dall'art. 10 della legge 11 maggio 1971, n. 390, è il seguente:

«Art. 19 *(Elenchi)*. — Presso gli uffici provinciali del lavoro sono istituiti elenchi separati per le singole categorie degli invalidi di guerra, degli invalidi civili di guerra, degli invalidi del lavoro, degli invalidi per servizio, degli invalidi civili, dei sordomuti, degli orfani e delle vedove di caduti di guerra o del lavoro o per servizio e dei profughi che risultino disoccupati e che aspirino ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative.

La richiesta di iscrizione è presentata direttamente dagli interessati o dalle associazioni, opere, enti di cui all'art. 15, ultimo comma, munita della necessaria documentazione concernente la sussistenza dei requisiti che, a norma delle leggi in vigore, danno titolo al collocamento obbligatorio, le attitudini lavorative e professionali del richiedente anche in relazione all'occupazione cui aspira, e per coloro che hanno menomazioni fisiche, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della mutilazione o invalidità, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

Negli elenchi di cui al primo comma del presente articolo sarà fatta particolare menzione degli amputati dell'arto superiore o inferiore, ascritti alle categorie seconda, terza e quarta della tabella *A* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, se invalidi di guerra o per servizio, e delle minorazioni analoghe per le altre categorie.

La compilazione dei singoli elenchi avviene con la collaborazione, per ciascuna delle categorie aventi diritto, dei rispettivi rappresentanti facenti parte della commissione provinciale di cui all'art. 16».

Note all'art. 8, comma 1:

— Il testo dell'art. 12 della legge n. 118/1971, è il seguente:

«Art. 12 *(Pensione di inabilità)*. — Ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa, è concessa a carico dello Stato e a cura del Ministero dell'interno, una pensione di inabilità di L. 234.000 annue da ripartire in tredici mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento dell'inabilità.

Le condizioni economiche richieste per la concessione della pensione sono quelle stabilite dall'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla revisione degli ordinamenti pensionistici.

La pensione è corrisposta nella misura del 50 per cento a coloro che versino in stato di indigenza e siano ricoverati permanentemente in istituti a carattere pubblico che provvedono alla loro assistenza. A coloro che fruiscono di pensioni o rendite di qualsiasi natura o provenienza di importo inferiore alle L. 18.000 mensili, la pensione è ridotta in misura corrispondente all'importo delle rendite, prestazioni e redditi percepiti. Con la mensilità relativa al mese di dicembre è concessa una tredicesima mensilità di L. 18.000, che è frazionabile in relazione alle mensilità corrisposte nell'anno.

In caso di decesso dell'interessato, successivo al riconoscimento dell'inabilità, la pensione non può essere corrisposta agli eredi, salvo il diritto di questi a percepire le quote già maturate alla data della morte».

— Il testo dell'art. 1 della legge n. 381/1970, come modificato dall'art. 3-*bis* del D.L. n. 850/1976, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 29/1977, è il seguente:

«Art. 1 *(Assegno mensile di assistenza)*. — A decorrere dal 1° maggio 1969 è concesso ai sordomuti di età superiore agli anni 18 un assegno mensile di assistenza di L. 12.000.

Agli effetti della presente legge si considera sordomuto il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente dà causa di guerra, di lavoro o di servizio.

L'assegno è corrisposto nella misura del 50 per cento a coloro che siano ricoverati in istituti che provvedono alla loro assistenza.

Con la mensilità relativa al mese di dicembre è concesso un tredicesimo assegno di L. 12.000 che è frazionabile in relazione alle mensilità corrisposte nell'anno».

Note all'art. 8, comma 2:

— Il testo dell'art. 13 della legge n. 118/1971 è il seguente:

«Art. 13 *(Assegno mensile)*. — Ai mutilati ed invalidi civili di età compresa tra il diciottesimo ed il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura superiore ai due terzi, incollocati al lavoro e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso a carico dello Stato ed a cura del Ministero dell'interno, un assegno mensile di L. 12.000 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo precedente.

L'assegno agli invalidi di cui al precedente comma può essere revocato, su segnalazione degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, qualora risulti che i beneficiari non accedono a posti di lavoro addetti alle loro condizioni fisiche».

L'art. 22 del D.L. n. 267/1972, ha elevato l'assegno previsto dal presente art. 13 a L. 18.000, con decorrenza 1° luglio 1972.

Per opportuna conoscenza si riporta il testo dei seguenti articoli:

art. 11 della legge n. 854/1973:

«Art. 11. — In sostituzione della pensione o dell'assegno di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, i mutilati ed invalidi civili sono ammessi, dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'età di 65 anni, su comunicazione del Ministero dell'interno all'Istituto nazionale della previdenza sociale, da effettuarsi 6 mesi prima del cennato termine, al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153»;

artt. 7 e 9 del D.L. n. 30/1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/1974:

«Art. 7 *(Mutilati ed invalidi civili)*. — La pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, in favore dei mutilati ed invalidi civili nei cui confronti sia accertata una totale inabilità lavorativa, è elevata a L. 494.000 annue. Gli importi di L. 25.000, di cui al terzo comma del citato art. 12, sono elevati a L. 38.000.

L'assegno mensile in favore dei mutilati ed invalidi civili, di cui all'art. 13 della citata legge, modificato dall'art. 22 della legge 11 agosto 1972, n. 485, è elevato a L. 35.000 mensili.

L'assegno a favore dei mutilati ed invalidi civili di cui all'art. 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, modificato dall'art. 22 della legge 11 agosto 1972, n. 485, è elevato a L. 35.000 mensili»;

«Art. 9 *(Aumento assegno mensile a favore dei sordomuti)*. — A decorrere dal 1° gennaio 1975, l'assegno mensile di assistenza per i sordomuti di cui all'art. 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, modificato dall'art. 23 del D.L. 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485, e elevato a L. 38.000 mensili.

Con effetto dalla stessa data l'importo di L. 12.000 di cui al quarto comma del predetto art. 1 è elevato a L. 38.000 mensili»;

art. 14-*septies* del D.L. n. 663/1979, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33/1980:

«Art. 14-*septies*. — Con decorrenza 1° luglio 1980 l'importo mensile della pensione non reversibile spettante ai ciechi civili di cui all'art. 2, legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, nonché della pensione di invalidità di cui agli articoli 12, 13 e 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, in favore dei mutilati e degli invalidi civili nei cui confronti sia stata accertata una totale o parziale inabilità lavorativa, nonché l'assegno mensile di assistenza per i sordomuti di cui all'art. 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, che viene definito "pensione non reversibile", è elevato a L. 100.000 comprensive dell'aumento derivante dall'applicazione, nell'anno 1980, della perequazione automatica prevista dall'art. 7 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

Le pensioni di cui al comma precedente sono erogate per intero anche ai ciechi civili, ai mutilati, agli invalidi civili e ai sordomuti ospiti di istituti o case di riposo.

I benefici di cui ai commi primo e secondo sono estesi ai ciechi titolari di pensione di cui all'art. 1 della legge 27 maggio 1970, n. 382, minori di diciotto anni.

Con decorrenza 1° luglio 1980 i limiti di reddito di cui agli articoli 6, 8 e 10, del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, e successive modificazioni, sono elevati a L. 5.200.000 annui, calcolati agli effetti dell'IRPEF e rivalutabili annualmente secondo gli indici di valutazione delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, rilevate dall'ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari.

Con la stessa decorrenza di cui al comma precedente il limite di reddito per il diritto all'assegno mensile in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui agli articoli 13 e 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni ed integrazioni, è fissato in L. 2.500.000 annui, calcolati agli effetti dell'IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte.

Il limite di reddito di cui al comma precedente sarà rivalutato annualmente sulla base degli indici delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria rilevate dall'ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari.

Sono abrogate le disposizioni legislative incompatibili.

All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in lire 45 miliardi per l'anno 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, utilizzando parzialmente l'accantonamento "Potenziamento del Corpo della guardia di finanza"

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;

art. 9 del D.L. n. 791/1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 54/1982:

«Art. 9. — A decorrere dal 1° gennaio 1982, l'assegno mensile di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è incompatibile con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni sostitutive, esonerative ed esclusive della medesima, nonché dalle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dalla gestione speciale minatori e con le prestazioni pensionistiche dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate da altre casse o fondi di previdenza ivi compresi quelli dei liberi professionisti.

A decorrere dalla stessa data, la perequazione del limite di reddito individuale cui al sesto comma dell'art. 14-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, in legge 29 febbraio 1980, n. 33, è sospesa fino all'assorbimento della parte eccedente il limite di reddito individuale previsto per la concessione della pensione sociale di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono abrogate le disposizioni legislative incompatibili con le norme di cui ai precedenti commi»;

art. 1 della legge n. 222/1984:

«Art. 1 *(Assegno ordinario di invalidità)*. — 1. Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo.

2. Sussiste diritto ad assegno anche nei casi in cui la riduzione della capacità lavorativa, oltre i limiti stabiliti dal comma precedente, preesista al rapporto assicurativo, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità.

3. L'assegno di invalidità di cui al presente articolo è calcolato secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Qualora l'assegno risulti inferiore ai trattamento minimo delle singole gestioni, è integrato, nel limite massimo del trattamento minimo, da un importo a carico del fondo sociale pari a quello della pensione sociale di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni.

4. L'integrazione di cui al comma precedente non spetta ai soggetti che posseggono redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo della pensione sociale di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni. Per i soggetti coniugati e non separati legalmente, l'integrazione non spetta qualora il reddito, cumulato con quello del coniuge, sia superiore a tre volte l'importo della pensione sociale stessa. Dal computo dei redditi predetti è escluso il reddito della casa di abitazione.

5. Per l'accertamento del reddito di cui al precedente comma, gli interessati devono presentare alle gestioni previdenziali di competenza la dichiarazione di cui all'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.

6. L'assegno di invalidità di cui al presente articolo non è reversibile ai superstiti. Agli stessi spetta la pensione di reversibilità, in base alle norme che, nelle gestioni previdenziali di competenza, disciplinano detta pensione in favore dei superstiti di assicurato. Ai fini del conseguimento dei requisiti di contribuzione di cui al secondo comma del successivo art. 4, si considerano utili i periodi di godimento dell'assegno di invalidità, nei quali non sia stata prestata attività lavorativa.

7. L'assegno è riconosciuto per un periodo di tre anni ed è confermabile per periodi della stessa durata, su domanda del titolare dell'assegno, qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione della prestazione stessa, tenuto conto anche dell'eventuale attività lavorativa svolta. La conferma dell'assegno ha effetto dalla data di scadenza, nel caso in cui la domanda sia presentata nel semestre antecedente tale data, oppure dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, qualora la stessa venga inoltrata entro i centoventi giorni successivi alla scadenza suddetta.

8. Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno di invalidità è confermato automaticamente, ferme restando le facoltà di revisione di cui al successivo art. 9.

9. I periodi di contribuzione effettiva, volontaria e figurativa, successivi alla decorrenza originaria dell'assegno, sono utili ai fini della liquidazione di supplementi secondo la disciplina di cui all'art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155. In caso di nuova liquidazione dell'assegno di invalidità, l'ammontare dello stesso sarà determinato in misura non superiore all'assegno precedentemente liquidato, incrementato dagli aumenti di perequazione automatica e maggiorato per effetto della contribuzione successivamente intervenuta, valutata secondo la disciplina dell'art. 7 sopra citato.

10. Al compimento dell'età stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia, l'assegno di invalidità si trasforma, in presenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione, in pensione di vecchiaia. A tal fine i periodi di godimento dell'assegno nei quali non sia stata prestata attività lavorativa, si considerano utili ai fini del diritto e non anche della misura della pensione stessa. L'importo della pensione non potrà, comunque, essere inferiore a quello dell'assegno di invalidità in godimento al compimento dell'età pensionabile.

11. All'assegno di invalidità di cui al presente articolo si applica la disciplina del cumulo prevista dall'art.20 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.

12. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'assegno mensile di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è incompatibile con l'assegno di invalidità»;

art. 1 della legge n. 912/1986:

«Art. 1. — 1. L'art. 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, deve intendersi nel senso che gli eredi del mutilato o invalido civile, deceduto successivamente al riconoscimento della inabilità, hanno diritto a percepire le quote di pensione già maturate dall'interessato alla data del decesso, anche se il decesso stesso sia intervenuto prima della deliberazione concessiva del comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, ferma restando la necessità della deliberazione stessa.

2. Nello stesso senso deve intendersi l'art. 7, ultimo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, relativamente ai soggetti affetti da sordomutismo».

— Il testo dell'art. 26 della legge n. 153/1969 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 30/1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/1974, è il seguente:

«Art. 26 (*Pensioni ai cittadini ultrasessantacinquenni sprovvisti di reddito*). — Ai cittadini italiani, residenti nel territorio nazionale, che abbiano compiuto l'età di 65 anni, che posseggano redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare non superiore a L. 336.050 annue e, se coniugati, un reddito, cumulato con quello del coniuge, non superiore a L. 1.320.000 annue è corrisposta, a domanda, una pensione sociale non riversibile di L. 336.050 annue da ripartirsi in tredici rate mensili di L. 25.850 annue ciascuna. La tredicesima rata è corrisposta con quella di dicembre ed è frazionabile. Non si procède al cumulo del reddito con quello del coniuge nel caso di separazione legale.

Dal computo del reddito suindicato sono esclusi gli assegni familiari ed il reddito della casa di abitazione.

Non hanno diritto alla pensione sociale:

1) coloro che hanno titolo a rendite o prestazioni economiche previdenziali ed assistenziali, fatta eccezione per gli assegni familiari, erogate con carattere di continuità dallo Stato o da altri enti pubblici o da Stati esteri;

2) coloro che percepiscono pensioni di guerra, fatta eccezione dell'assegno vitalizio annuo agli ex combattenti della guerra 1915-1918 e precedenti.

La esclusione di cui al precedente comma non opera qualora l'importo dei redditi ivi considerati non superi L. 336.050 annue.

Coloro che percepiscono le rendite o le prestazioni o i redditi previsti nei precedenti commi, ma di importo inferiore a L. 336.050 annue, hanno diritto alla pensione sociale ridotta in misura corrispondente all'importo delle rendite, prestazioni e redditi percepiti.

L'importo della pensione sociale di cui al primo comma è comprensivo, per il 1974, degli aumenti derivanti dalla perequazione automatica della pensione di cui al precedente art. 19.

I limiti di L. 336.050 previsti nel primo, quarto e quinto comma del presente articolo sono elevati dalla perequazione automatica di cui al precedente art. 19.

Qualora, a seguito della riduzione prevista dal comma precedente, la pensione sociale risulti di importo inferiore a L. 3.500 mensili, l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha facoltà di porla in pagamento in rate semestrali anticipate.

La pensione è posta a carico del Fondo sociale, nel cui seno è costituita apposita gestione autonoma, ed è corrisposta, con le stesse modalità previste per l'erogazione delle pensioni, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, al quale compete l'accertamento delle condizioni per la concessione sulla base della documentazione indicata nel comma successivo.

La domanda per ottenere la pensione è presentata alla sede dell'I.N.P.S. nella cui circoscrizione territoriale è compreso il comune di residenza dell'interessato.

La domanda stessa deve essere corredata dal certificato di nascita e dalla certificazione da rilasciarsi, senza spese, dagli uffici finanziari sulla dichiarazione resa dal richiedente su modulo conforme a quello approvato con decreto del Ministero delle finanze, da emanarsi entro il mese di ottobre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* da cui risulti l'esistenza dei prescritti requisiti.

La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e non è cedibile, nè sequestrabile, nè pignorabile. Per coloro che, potendo far valere i requisiti di cui al primo comma, presentino la domanda entro il primo anno di applicazione della presente legge, la pensione decorre dal 1° maggio 1969 o dal mese successivo a quello di compimento dell'età, qualora quest'ultima ipotesi si verifichi in data successiva a quella di entrata in vigore della legge.

Chiunque compia dolosamente atti diretti a procurare a sé o ad altri la liquidazione della pensione non spettante è tenuto a versare una somma pari al doppio di quella indebitamente percepita, il cui provento è devoluto al Fondo sociale. La suddetta sanzione è comminata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale attraverso le proprie sedi provinciali.

Per i ricorsi amministrativi contro i provvedimenti dell'I.N.P.S. concernenti la concessione della pensione, nonché per la comminazione delle sanzioni pecuniarie di cui al comma precedente e per le conseguenti controversie in sede giurisdizionale, si applicano le norme che disciplinano il contenzioso in materia di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti di cui al R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni e integrazioni».

— Il testo dell'art. 10 della legge n. 854/1973 (Modalità di erogazione degli assegni, delle pensioni ed indennità di accompagnamento a favore dei sordomuti, dei ciechi civili e dei mutilati ed invalidi civili), è il seguente:

«Art. 10. — In sostituzione dell'assegno di cui all'art. 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, i sordomuti, dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dei 65 anni di età, sono ammessi, su comunicazione del Ministero dell'interno all'Istituto nazionale della previdenza sociale, da effettuarsi sei mesi prima del cennato termine, al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all'art. 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni».

Per il testo dell'art. 11 della sopra citata legge n. 854/1973 si veda il primo alinea delle precedenti note all'art. 8, comma 2.

Per opportuna conoscenza si riporta il testo dei seguenti articoli:

art. 28 della legge n. 843/1978:

«Art. 28. — Il limite di reddito di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, previsto per il caso di cumulo di redditi fra coniugi ai fini del diritto alla pensione sociale, è annualmente rivalutato applicando su base annua gli aumenti in cifra fissa e in percentuale di cui all'art. 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

Quando il reddito complessivo dei coniugi eccede l'anzidetto limite di reddito, ma in misura inferiore all'importo della pensione sociale, è riconosciuto il diritto alla pensione sociale ridotta in misura corrispondente a tale eccedenza.

Le sanzioni previste al penultimo comma dell'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, non si applicano a coloro che abbiano denunciato o denuncino la percezione non dovuta rispettivamente della pensione sociale o dell'integrazione al trattamento minimo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In tale ipotesi non si fa luogo a recupero delle somme percepite»;

art. 3 della legge n. 160/1975:

«Art. 3 *(Titolari di pensione sociale)*. — A decorrere dal 1° gennaio 1975 l'importo mensile della pensione sociale di cui all'art. 3 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, è elevato a L. 38.850.

L'importo predetto è comprensivo, per l'anno 1975, dell'aumento derivante dall'applicazione della disciplina della perequazione automatica delle pensioni, di cui all'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

I limiti di reddito di L. 336.050 annue e di L. 1.320.000 annue previsti nel primo, quarto e quinto comma dell'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nel testo modificato dall'art. 3 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, sono aumentati dal 1° gennaio 1975, rispettivamente, a L. 505.050 e a L. 1.560.000. Quest'ultimo limite viene annualmente aumentato in misura pari all'aumento annuo dell'importo della pensione sociale»;

art. 2 della legge n. 140/1985:

«Art. 2 *(Aumento della pensione sociale)*. — 1. Con effetto dal 1° gennaio 1985, la pensione sociale di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, è aumentata secondo quanto stabilito nei commi successivi con riferimento ai redditi individuali e familiari delle persone ultrasessantacinquenni in stato di bisogno.

2. La misura dell'aumento è pari a lire 975.000 annue, da ripartire in tredici mensilità di lire 75.000 ciascuna. La misura dell'aumento stesso, alle condizioni di seguito stabilite, fermi restando gli altri requisiti previsti per la concessione della pensione sociale, spetta anche ai soggetti esclusi in relazione alle condizioni di reddito di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni.

3. L'aumento è corrisposto, su domanda, a condizione che:

1) se la persona non fa parte di un nucleo familiare composto di due o più persone, non possieda redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo della pensione sociale di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e dell'aumento di cui al presente articolo;

2) se la persona vive in un nucleo familiare composto di due o più persone, non possieda redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui al punto 1), né redditi, cumulati con quelli degli altri componenti il nucleo familiare, pari o superiori al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo della pensione sociale comprensiva dell'aumento di cui al presente articolo, dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, nonché di un ulteriore importo pari all'ammontare annuo della pensione sociale per ciascun componente il nucleo familiare successivo al secondo.

4. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui ai punti 1) e 2) del comma precedente, l'aumento è corrisposto in misura tale che non comporti il superamento dei limiti stessi.

5. Agli effetti dell'aumento di cui al presente articolo, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura compresi i redditi esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.

6. Il nucleo familiare di cui al comma 3, punto 2), è costituito, oltre che dal coniuge, dalle persone menzionate negli articoli 433, 436 e 437 del codice civile, se conviventi.

7. La valutazione della misura dell'aumento di cui al presente articolo è stabilita annualmente nella legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.

8. L'aumento è posto a carico del Fondo sociale ed è corrisposto, con le stesse modalità previste per l'erogazione delle pensioni, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, al quale compete l'accertamento delle condizioni per la concessione.

9. La domanda per ottenere l'aumento, corredata dal certificato di stato di famiglia, nonché da una dichiarazione resa dal richiedente su apposito modulo, attestante l'esistenza dei prescritti requisiti, è presentata alla sede dell'I.N.P.S. territorialmente competente. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed il dichiarante è tenuto, oltre alla restituzione di quanto percepito, anche al pagamento di una pena pecuniaria pari a cinque volte l'importo delle somme indebitamente percepite, a favore del Fondo sociale. Tale sanzione è comminata dall'I.N.P.S. attraverso le proprie sedi territorialmente competenti.

10. In sede di prima applicazione l'I.N.P.S. è legittimato all'erogazione di un acconto dell'aumento di cui al presente articolo, nei limiti di lire 50.000 mensili, sulla base di dichiarazione relativa all'esistenza dei requisiti prescritti sottoscritta dagli interessati, in sede di riscossione, su apposito modulo predisposto dall'Istituto medesimo.

11. L'aumento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile. Per coloro che, potendo far valere i requisiti di cui ai commi precedenti, presentino la domanda entro il primo anno di applicazione della presente legge, l'aumento decorre dal 1° gennaio 1985, ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si sono verificati i requisiti stessi».

Nota all'art. 9, comma 1:

Per il testo dell'art. 13 della legge n. 118/1971 si vedano le precedenti note all'art. 8, comma 2.

Nota all'art. 10, comma 1:

Il testo dell'art. 26 della legge n. 118/1971, è il seguente:

«Art. 26 *(Congedo per cure)*. — Ai lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa inferiore ai due terzi, può essere concesso ogni anno un congedo straordinario per cure non superiore a trenta giorni, su loro richiesta e previa autorizzazione del medico provinciale».

88G0584

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 400, relativo alla scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera, è soppresso.

Art. 2.

Dopo l'art. 680 e con lo spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi al riordinamento della scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera, nonché alla istituzione della scuola di specializzazione in ingegneria geotecnica, afferente alla facoltà di ingegneria.

Scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera

Art. 681. — È istituita la scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera presso l'Università degli studi di Padova.

La scuola conferisce il diploma di specializzazione in farmacia ospedaliera. Alla scuola sono interessate le facoltà di farmacia, medicina e chirurgia, statistica e ingegneria.

Art. 682. — La direzione della scuola ha sede presso il dipartimento di scienze farmaceutiche dell'Università di Padova.

Art. 683. — La scuola ha lo scopo di assicurare ai laureati in discipline farmaceutiche la possibilità di un perfezionamento nelle materie necessarie ad esercitare la loro attività nella farmacia ospedaliera.

La scuola soddisfa precise esigenze espresse dal piano sanitario nazionale e/o regionale che richiede specialisti ospedalieri da inserire nelle strutture operanti sul territorio.

Art. 684. — La durata del corso è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 685. — Il numero degli iscritti è di quindici per anno e complessivamente di quarantacinque per l'intero corso di studi.

Art. 686. — Alla scuola sono ammessi i laureati in farmacia, in chimica e tecnologia farmaceutiche. Per l'ammissione alla scuola è richiesto il diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 687. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

fondamenti di matematica;
elementi di statistica;
patologia generale;
chimica farmaceutica generale;
immunologia;
microbiologia e igiene;
controlli di qualità;
basi farmacologiche della terapia.

2° Anno:

elementi di informatica;
biofarmaceutica e farmacocinetica I;
tossicità, interazioni, effetti secondari dei farmaci;
radiochimica e radiobiologia;
tecnologia delle preparazioni magistrali;
chimica degli alimenti;
immunochimica.

3° Anno:

biofarmaceutica e farmacocinetica II;
farmacia clinica;
documentazione e informazione sui farmaci;
officina galenica;
scienza dell'alimentazione e nutrizione clinica;
legislazione sanitaria e ospedaliera, economia e organizzazione.

La scuola comprende tre aree di insegnamento e tirocinio professionale. Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Area propedeutica:

fondamenti di matematica;
elementi di statistica;
elementi di informatica;
patologia generale;
chimica farmaceutica generale;
basi farmacologiche della terapia;
radiochimica e radiobiologia;

b) Area teorico-sperimentale:

controlli di qualità;
immunochimica;
immunologia;
microbiologia e igiene;
biofarmaceutica e farmacocinetica I;
chimica degli alimenti;
biofarmaceutica e farmacocinetica II.

c) Area tecnico-applicativa:

tossicità, interazioni, effetti secondari dei farmaci;
tecnologia delle preparazioni magistrali;
farmacia clinica;
documentazione ed informazione sui farmaci;
officina galenica;
scienza dell'alimentazione e nutrizione clinica;
legislazione sanitaria e ospedaliera, economia ed organizzazione.

Gli insegnamenti afferiscono oltre che alla facoltà di farmacia a quelle di medicina e chirugia, statistica e ingegneria. I titolari degli insegnamenti possono essere proposti anche tra i professori di ruolo di altre facoltà, nei termini previsti dalla legislazione vigente.

Il consiglio della facoltà di farmacia, su proposta del consiglio della scuola, sentite le facoltà interessate, coordina annualmente le attività didattiche della scuola e designa altresì i professori a contratto cui affidare corsi specialistici, secondo quanto previsto dagli articoli 7, 9 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 688. — Per ogni anno di corso sono previste ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Tali attività sono organizzate in una attività didattica teorico-pratica, di complessive quattrocento ore come di seguito ripartite, ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo, di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* di studi professionale.

1° Anno:

Area propedeutica (ore 400):

fondamenti di matematica;
elementi di statistica;
patologia generale;
chimica farmaceutica generale;
basi farmacologiche della terapia.

Area teorico-sperimentale (ore 400):

immunologia;
microbiologia e igiene;
controlli di qualità.

2° Anno:

Area propedeutica (ore 230):

elementi di informatica;
radiochimica e radiobiologia.

Area teorico-sperimentale (ore 350):

biofarmaceutica e farmacocinetica I;
chimica degli alimenti;
immunochimica.

Area tecnico-applicativa (ore 220):

tossicità, interazioni, effetti secondari dei farmaci;
tecnologia delle preparazioni magistrali.

3° Anno:

Area teorico-sperimentale (ore 110):

biofarmaceutica e farmacocinetica II.

Area tecnico-applicativa (ore 690):

farmacia clinica;
documentazione e informazione sui farmaci;
officina galenica;
scienza dell'alimentazione e nutrizione clinica;
legislazione sanitaria e ospedaliera, economia ed organizzazione.

Per l'ammissione agli esami è richiesta la frequenza a tutte le esercitazioni pratiche e ad almeno i 3/4 di ognuno dei corsi. Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Art. 689. — Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso.

A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato un diploma di specialista.

Scuola di specializzazione in ingegneria geotecnica

Art. 690. — È istituita presso l'Università di Padova la scuola di specializzazione in ingegneria geotecnica.

La scuola ha lo scopo di fornire una specializzazione professionale per la progettazione e la realizzazione di opere di ingegneria che interessano formazioni di rocce sciolte o lapidee, quali fondazioni di manufatti, scavi a cielo aperto e in sotterraneo, opere di sostegno, interventi di difesa dalle frane, rilevati, dighe ed argini in materiali sciolti.

La scuola rilascia il titolo di specialista in ingegneria geotecnica.

Art. 691. — La scuola ha la durata di due anni.

Ciascun anno di corso prevede duecento ore di insegnamento e duecento ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso, per un totale di trenta specializzandi.

Art. 692. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono la facoltà di ingegneria e l'istituto di costruzioni marittime e di geotecnica.

Art. 693. — Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in ingegneria.

Sono altresì ammessi al concorso di ammissione alla scuola coloro che siano in possesso di un titolo di studio, conseguito presso università straniere, che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, ad uno di quelli richiesti nel comma precedente.

Art. 694. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

1) complementi di meccanica dei terreni;
2) complementi di meccanica delle rocce;
3) sperimentazione geotecnica in sito e in laboratorio;
4) un insegnamento compreso nei gruppi concorsuali numeri 168, 169 e 170 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 10 agosto 1983), attivato dal consiglio della scuola;
5) un insegnamento compreso nei gruppi concorsuali numeri 148 e 203 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 10 agosto 1983), attivato dal consiglio della scuola;
6) un insegnamento compreso nei gruppi concorsuali numeri 204 e 205 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 10 agosto 1983), attivato dal consiglio della scuola.

2° Anno:

1) metodi numerici in geotecnica;
2) fondazioni speciali
3) opere di sostegno;
4) stabilità dei pendii;
5) un insegnamento compreso nei gruppi concorsuali numeri 148 e 203 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 10 agosto 1983), attivato dal consiglio della scuola;
6) un insegnamento compreso nei gruppi concorsuali numeri 204 e 205 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 10 agosto 1983) attivato dal consiglio della scuola.

Art. 695. — Gli insegnamenti prevedono, tra l'altro, esercitazioni pratiche di laboratorio terre, visite tecniche e seminari, secondo un programma approvato dal consiglio della scuola.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1988
Registro n. 59 Istruzione, foglio n. 17

88A4603

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 256 e con lo spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio articolata negli indirizzi di endocrinologia e di malattie del ricambio e diabetologia.

Scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio

Art. 257. — È istituita la scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio presso l'Università degli studi di Palermo.

La scuola ha per scopo l'acquisizione della preparazione professionale in ambito endocrinologico e metabolico. Attese le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito della endocrinologia, la scuola si articola negli indirizzi di endocrinologia e di malattie del ricambio e diabetologia.

La scuola rilascia il titolo di specialista in endocrinologia, indirizzo in endocrinologia, indirizzo in malattie del ricambio e diabetologia.

Art. 258. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando, all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di cinquanta specializzandi.

Art. 259. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia e l'istituto di clinica medica e malattie cardiovascolari.

Art. 260. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 261. — La scuola di specializzazione in endocrinologia comprende nove aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) fisiopatologia endocrina generale;
b) fisiopatologia metabolica generale;
c) endocrinologia;
d) malattie del ricambio e diabetologia;
e) andrologia;
f) epidemiologia e statistica;
g) patologia molecolare;
h) medicina interna;
i) metodologia clinica e di laboratorio.

Art. 262. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Fisiopatologia endocrina generale:

fisiopatologia endocrina.

b) Fisiopatologia metabolica generale:

fisiopatologia metabolica.

c) Endocrinologia:

patologia e clinica delle endocrinopatie;
immunoendocrinologia;
endocrinologia oncologica;
endocrinologia ginecologica;
endocrinologia dell'età evolutiva;
endocrinologia geriatrica;
cronoendocrinologia.

d) Malattie del ricambio e diabetologia:

patologia e clinica delle malattie del ricambio;
diabetologia;
dietologia e nutrizione;
epidemiologia della patologia metabolica;
malattie metaboliche nella gravidanza e nell'età evolutiva;
aspetti legali e medico-sociali delle malattie metaboliche e del diabete.

e) Andrologia:

andrologia dell'età evolutiva;
fisiopatologia e clinica della riproduzione;
sessuologia;
andrologia della senescenza;
urologia andrologica;
spermatologia;
immunologia andrologica.

f) Epidemiologia e statistica:

statistica medica;
principi di informatica;
progettazione ricerche cliniche;
inglese scientifico.

g) Patologia molecolare:

meccanismo d'azione degli ormoni;
patologia recettoriale;
patologia della trasduzione del messaggio;
patologia genetica e molecolare del metabolismo.

h) Medicina interna:

medicina interna (per la patologia correlazionistica e intersistemica).

i) Metodologia clinica e di laboratorio:

metodologia clinica;
patologia clinica.

Art. 263. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

Gli indirizzi sono attivati presso gli istituti di pertinenza.

Il *curriculum* viene approvato dal consiglio della scuola su istanza dello studente. Per quanto attiene l'area elettiva il tirocinio applicativo sarà svolto come appresso indicato:

a) indirizzo in endocrinologia: il tirocinio sarà svolto nell'ambito dell'area endocrinologia;

b) indirizzo in malattie del ricambio e diabetologia: il tirocinio sarà svolto nell'ambito dell'area malattie del ricambio e diabetologia.

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato, relativamente al primo biennio comune ed ai diversi indirizzi nel triennio seguente:

1° Anno:

Patologia molecolare (ore 90):

meccanismo d'azione degli ormoni	ore	40
patologia recettoriale	»	30
patologia della trasduzione del messaggio	»	20

Fisiopatologia endocrina generale (ore 85):

fisiopatologia endocrina	»	85

Fisiopatologia metabolica generale (ore 85):

fisiopatologia metabolica	»	85

Epidemiologia statistica (principi di informatica (ore 60):

principi di informatica	»	30
inglese scientifico	»	30

Metodologia clinica e di laboratorio (ore 80):

metodologia clinica	»	40
patologia clinica	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Medicina interna (ore 30):

medicina interna	ore	30

Patologia molecolare (ore 30):

patologia genetica e molecolare del metabolismo	»	30

Fisiopatologia endocrina generale (ore 100):

fisiopatologia endocrina	»	100

Fisiopatologia metabolica generale (ore 100):

fisiopatologia metabolica	»	100

Epidemiologia e statistica (ore 40):

statistica medica	»	25
progettazione ricerche cliniche	»	15

Metodologia clinica e di laboratorio (ore 100):

metodologia clinica	»	40
patologia clinica	»	60

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo in endocrinologia:

Endocrinologia (ore 250):

patologia e clinica delle endocrinopatie	ore	200
immunoendocrinologia	»	50

Malattie del ricambio e diabetologia (ore 80):

patologia e clinica delle malattie del ricambio	»	60
epidemiologia della patologia metabolica	»	20

Andrologia (ore 30):

fisiopatologia e clinica della riproduzione	»	20
urologia andrologica	»	10

Medicina interna (ore 40):

medicina interna	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo in endocrinologia:

Endocrinologia (ore 250):

patologia e clinica delle endocrinopatie	ore	170
endocrinologia oncologica	»	30
endocrinologia dell'età evolutiva	»	50

Malattie del ricambio e diabetologia (ore 80):

patologia e clinica delle malattie del ricambio . . . . ore 20

diabetologia » 60

Andrologia (ore 30):

andrologia dell'età evolutiva . . . . . » 20

sessuologia . . . . » 10

Medicina interna (ore 40):

medicina interna. . . . . » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno - indirizzo in endocrinologia:

Endocrinologia (ore 250):

patologia e clinica delle endocrinopatie ore 130

endocrinologia ginecologica » 50

endocrinologia geriatrica . . . . » 40

cronoendocrinologia. . . . . » 30

Malattie del ricambio e diabetologia (ore 80):

patologia e clinica delle malattie del ricambio . . . . » 20

dietologia e nutrizione . . . . » 30

malattie metaboliche nella gravidanza e nell'età evolutiva . . . . » 20

aspetti legali e medico-sociali delle malattie metaboliche e del diabete . . . . . » 10

Andrologia (ore 30):

andrologia della senescenza » 20

urologia andrologica » 10

Medicina interna (ore 40):

medicina interna. . . . . » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo di malattie del ricambio e diabetologia:

Endocrinologia (ore 80):

patologia e clinica delle endocrinopatie ore 60

immunoendocrinologia » 20

Malattie del ricambio e diabetologia (ore 250):

patologia e clinica delle malattie del ricambio . . . . » 150

diabetologia » 100

Andrologia (ore 30):

fisiopatologia e clinica della riproduzione . . . . ore 20

urologia andrologica . . . . » 10

Medicina interna (ore 40):

medicina interna. . . . . » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo di malattie del ricambio e diabetologia:

Endocrinologia (ore 80):

patologia e clinica delle endocrinopatie . . . . ore 20

endocrinologia oncologica . . . . . . » 20

endocrinologia ginecologica . . . . . » 20

cronoendocrinologia. . . . . » 20

Malattie del ricambio e diabetologia (ore 250):

patologia e clinica delle malattie del ricambio . . . . » 50

diabetologia . . . . » 100

dietologia e nutrizione . . . . » 50

epidemiologia della patologia metabolica. » 50

Andrologia (ore 30):

andrologia dell'età evolutiva . . . . . » 20

sessuologia. . . . . » 10

Medicina interna (ore 40):

medicina interna. . . . . » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno - indirizzo di malattie del ricambio e diabetologia:

Endocrinologia (ore 80):

endocrinologia dell'età evolutiva. . . ore 50

endocrinologia geriatrica . . . . » 30

Malattie del ricambio e diabetologia (ore 250):

patologia e clinica delle malattie del ricambio . . . . » 90

diabetologia . . . . » 90

malattie metaboliche nella gravidanza e nell'età evolutiva . . . . » 50

aspetti legali e medico-sociali delle malattie metaboliche e del diabete . . . . . » 20

Andrologia (ore 30):

andrologia della senescenza	ore	20
urologia andrologica	»	10

Medicina interna (ore 40):

medicina interna	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 264. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/ laboratori dell'Università di Palermo:

clinica medica III; unità di terapia intensiva metabolica della clinica medica III; ambulatori di medicina interna, di diabetologia, di endocrinologia della clinica medica III; laboratori di radioimmunologia, di immunologia ed immunoendocrinologia e di chimica clinica e biochimica della clinica medica III.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, comprèso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1988
Registro n. 59 Istruzione, foglio n. 18

88A4604

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Universita anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Catania e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nella normativa generale sulle scuole dirette a fini speciali dell'Università degli studi di Catania all'art. 273 contenente l'elencazione delle scuole è aggiunta la scuola diretta a fini speciali per strumentisti di sala operatoria.

Art. 2.

Dopo l'art. 283, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, è aggiunta la seguente:

Scuola diretta a fini speciali per strumentisti di sala operatoria

Art. 284. — È istituita la scuola diretta a fini speciali per strumentisti di sala operatoria presso l'Università degli studi di Catania.

La scuola ha lo scopo di preparare tecnici strumentisti di sala operatoria.

La scuola rilascia il diploma di strumentisti di sala operatoria.

Art. 285. — La scuola ha la durata di due anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede seicento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso per un totale di venti studenti.

Art. 286. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono le facoltà di medicina e chirurgia e l'istituto di prima clinica chirurgica.

La direzione della scuola ha sede nell'istituto di prima clinica chirurgica.

Art. 287. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, che siano in possesso anche di diploma di infermiere professionale o di ostetrica.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposte multiple per il 70% dei punti disponibili e dalla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Art. 288. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

Tecnica ed assistenza pre-operatoria, operatoria e post-operatoria:

anatomia umana;
strumentario chirurgico;
preparazione del tavolo operatorio;
strumentazione infermieristica I;
strumentazione infermieristica II;
assistenza al ricoverato nella fase pre e post-operatoria in:

a) chirurgia generale e specialità chirurgiche;
b) ginecologia;
c) ortopedia e traumatologia.

Legislazione e igiene ospedaliera:

legislazione ospedaliera;
medicina legale ed etica professionale;
i servizi chirurgici (caratteristiche strutturali, climatizzazione);
metodi di disinfezione e sterilizzazione in camera operatoria;
concetto di asepsi;
igiene ospedaliera;
concetto di epidemiologia generale;
infezioni nosocomiali di interesse chirurgico.

2° Anno:

Tecnica di assistenza pre-operatoria e post-operatoria:

assistenza al ricoverato nella fase pre e post-operatoria in:

a) chirurgia generale e specialità chirurgiche;
b) ginecologia e ostetricia;
c) ortopedia e traumatologia.

Organizzazione e funzionamento del reparto operatorio:

principali soccorsi ed interventi di urgenza;
anestesia e rianimazione.

Art. 289. — Durante i due anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti:

prima clinica chirurgica;
clinica chirurgica pediatrica;
patologia chirurgica C.O.,

e nei laboratori e ambulatori afferenti ai suddetti reparti.

La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sotenere gli esami annuali e finali.

Art. 290. — All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.

Detto esame, sotenuto al termine del ciclo di studi ha valore di esame di Stato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1988
Registro n. 59 Istruzione, foglio n. 81

88A4602

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidette;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Perugia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nella normativa generale per le scuole dirette a fini speciali, all'art. 170 contenente l'elencazione delle scuole predette è aggiunta la scuola diretta a fini speciali di «Erboristeria»;

Art. 2.

Dopo l'art. 189 con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola diretta a fini speciali di erboristeria.

Art. 190. — È istituita una scuola diretta a fini speciali in erboristeria presso l'Università di Perugia.

La scuola ha il compito di preparare personale con competenze nei seguenti settori erboristici:

riconoscimento e raccolta delle piante di interesse erboristico indigene ed esotiche;

coltivazioni di tali specie;

essiccazione, preparazione e conservazione di piante e loro parti;

semplici preparazioni per uso industriale ed alimentare;

preparazione di condimenti e spezie a base di piante aromatiche;

vendita all'ingrosso e al minuto delle specie autorizzate, purché vengano poste in commercio senza alcuna indicazione o suggerimento di carattere terapeutico e non a dosi o in forma di medicamento.

La scuola rilascia il diploma di erboristeria.

Art. 191. — La scuola ha la durata di due anni.

Ciascun anno prevede centottanta ore di insegnamento e centoventi ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture disponibili la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinati in numero venti per ciascun anno di corso e per un totale di quaranta studenti.

Art. 192. — Concorrono alla costituzione della scuola le facoltà di farmacia, scienze agrarie e scienze matematiche, fisiche e naturali cui afferiscono gli insegnamenti e i dipartimenti e istituti di biologia vegetale, farmacologia, chimica farmaceutica e tecnica e legislazione farmaceutica, chimica organica.

Nel manifesto annuale della scuola viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 193. — Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti:

1° Anno:

1) botanica erboristica;
2) elementi di fitochimica;
3) coltivazione e miglioramento delle piante di interesse erboristico I;
4) fisiologia vegetale applicata;
5) fitofarmacognosia I;
6) tecnologie erboristiche I.

2° Anno:

1) coltivazione e miglioramento delle piante di interesse erboristico II;
2) elementi di patologia vegetale e fitoiatria;
3) fitofarmacognosia II;
4) legislazione e commercio erboristico (semestrale);
5) tecnologie erboristiche II;
6) un corso relativo alla flora locale.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Art. 194. — L'attività pratica comporta escursioni ed esercitazioni.

Art. 195. — Il tirocinio, che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, consiste nella frequenza ai laboratori ed ha durata di almeno trecento ore.

Art. 196. — La frequenza ai corsi e al tirocinio pratico è obbligatoria. Gli esami annuali e di tirocinio pratico si svolgono con un colloquio.

Art. 197. — L'esame di diploma consiste in una prova scritta su argomenti concernenti le materie di insegnamento più specificatamente professionali, in una prova pratica e in un colloquio.

Art. 198. — Per quanto non previsto dalla presente normativa specifica valgono le disposizioni della normativa generale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1988
Registro n. 59 Istruzione, foglio n. 91

88A4605

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1988.

Autorizzazione alla emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 1989.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 1989, le seguenti carte valori postali:

francobolli celebrativi «Europa '89»;

francobolli celebrativi della Giornata della filatelia;

intero postale celebrativo della Manifestazione filatelica nazionale;

francobolli celebrativi della 3ª Elezione del Parlamento Europeo;

francobolli celebrativi del 1° centenario dell'istituzione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

francobolli celebrativi del 2° centenario della Rivoluzione francese;

francobolli commemorativi di Charles Chaplin nel decimo anniversario della morte;

francobolli celebrativi del 150° anniversario della inaugurazione della ferrovia Napoli-Portici;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 settembre 1988;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È autorizzata l'emissione, nel 1989, delle seguenti carte valori postali:

francobolli celebrativi «Europa '89»;

francobolli celebrativi della Giornata della filatelia;

intero postale celebrativo della Manifestazione filatelica nazionale;

francobolli celebrativi della 3ª Elezione del Parlamento Europeo;

francobolli celebrativi del 1° centenario dell'istituzione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

francobolli celebrativi del 2° centenario della Rivoluzione francese;

francobolli commemorativi di Charles Chaplin nel decimo anniversario della morte;

francobolli celebrativi del 150° anniversario della inaugurazione della ferrovia Napoli-Portici.

Art. 2.

1. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, verranno stabiliti i valori e le caratteristiche delle carte valori postali di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 settembre 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MAMMÌ, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1988
Registro n. 47 Poste, foglio n. 116

88A4680

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 228

Corso dei cambi del 23 novembre 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1279,500	1279,500	1279,55	1279,500	1279,500	1279,50	1279,600	1279,500	1279,500	1279,50
Marco germanico	742,800	742,800	743 —	742,800	742,800	742,80	742,960	742,800	742,800	742,80
Franco francese	217,280	217,280	217,50	217,280	217,280	217,28	217,330	217,280	217,280	217,28
Fiorino olandese	658,600	658,600	658,85	658,600	658,600	658,60	658,500	658,600	658,600	658,60
Franco belga	35,434	35,434	35,46	35,434	35,434	35,63	35,436	35,434	35,434	35,43
Lira sterlina	2340,700	2340,700	2342 —	2340,700	2340,700	2340,70	2341 —	2340,700	2340,700	2340,70
Lira irlandese	1983,600	1983,600	1984 —	1983,600	1983,600	1983,60	1983,740	1983,600	1983,600	—
Corona danese	192,440	192,440	192,45	192,440	192,440	192,44	192,420	192,440	192,440	192,44
Dracma	8,932	8,932	8,94	8,932	—	—	8,931	8,932	8,932	—
E.C.U.	1539,400	1539,400	1539 —	1539,400	1539,400	1539,40	1539,600	1539,400	1539,400	1539,40
Dollaro canadese	1064 —	1064 —	1064 —	1064 —	1064 —	1064 —	1064,750	1064 —	1064 —	1064 —
Yen giapponese	10,525	10,525	10,525	10,525	10,525	10,56	10,528	10,525	10,525	10,52
Franco svizzero	884 —	884 —	883,90	884 —	884 —	883,40	884 —	884 —	884 —	884 —
Scellino austriaco	105,581	105,581	105,60	105,581	105,581	105,64	105,590	105,581	105,581	105,58
Corona norvegese	196,530	196,530	196,60	196,530	196,530	196,65	196,620	196,530	196,530	196,65
Corona svedese	212,640	212,640	212,60	212,640	212,640	212,90	212,650	212,640	212,640	212,64
FIM	312,800	312,800	312,75	312,800	312,800	313,03	312,650	312,800	312,800	—
Escudo portoghese	8,903	8,903	8,92	8,903	8,903	8,91	8,913	8,903	8,903	8,90
Peseta spagnola	11,311	11,311	11,31	11,311	11,311	11,29	11,310	11,311	11,311	11,32
Dollaro australiano	1106,500	1106,500	1105,50	1106,500	1106,500	1105,30	1107 —	1106,500	1106,500	1106,50

Media dei titoli del 23 novembre 1988

Titolo	Quotazione
Rendita 5% 1935	73,925
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	100 —
» 9% » » 1976-91	99,900
» 10% » » 1977-92	101,100
» 12% (Beni Esteri 1980)	110,175
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,575
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	86,775
» » » 22- 6-1987/91	86,450
» » » 18- 3-1987/94	73,150
» » » 21- 4-1987/94	72,525
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100,250
» » » 10% 18- 4-1987/92	97,100
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	95,900
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	95,050
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	92,700
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	102,950
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,950
» » » TR 2,5% 1983/93	87,275
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,100
» » » » 16- 8-1985/90	99,075
» » » » 18- 9-1985/90	99,050
» » » » 18-10-1985/90	99,250
» » » » 1-11-1983/90	101,200
» » » » 18-11-1985/90	99,650
» » » » 1-12-1983/90	101,100
» » » » 18-12-1985/90	99,425
» » » » 1- 1-1984/91	101,025
» » » » 17- 1-1986/91	99,050
» » » » 1- 2-1984/91	101,050
» » » » 18- 2-1986/91	98,950
» » » » 1- 3-1984/91	100,025
» » » » 18- 3-1986/91	99,125
» » » » 1- 4-1984/91	100,025
» » » » 1- 5-1984/91	100,100
» » » » 1- 6-1984/91	100,125
» » » » 1- 7-1984/91	99,425
» » » » 1- 8-1984/91	99,400
» » » » 1- 9-1984/91	99,300
» » » » 1-10-1984/91	99,425
» » » » 1-11-1984/91	99,700
» » » » 1-12-1984/91	99,125
» » » » 1- 1-1985/92	99,850
» » » » 1- 2-1985/92	98,300
» » » » 18- 4-1986/92	97,050
» » » » 19- 5-1986/92	96,450
» » » » 20- 7-1987/92	97,325
» » » » 19- 8-1987/92	97,650
» » » » 1-11-1987/92	97,725
» » » » 1-12-1987/92	97,500
» » » » 18- 6-1986/93	95,225
» » » » 17- 7-1986/93	95,250
» » » » 19- 8-1986/93	95,150
» » » » 18- 9-1986/93	95,300
» » » » 20-10-1986/93	96,450
» » » » 19-12-1986/93	97,250
» » » » 18-11-1987/93	95,550
» » » » 1- 1-1988/93	96,700
» » » » 1- 2-1988/93	96,700
» » » » 1- 3-1988/93	96,900
» » » » 1- 4-1998/93	97,350
» » » » 1-10-1987/94	97,700
» » » » 1- 2-1985/95	97,625
» » » » 1- 3-1985/95	93,250
» » » » 1- 4-1985/95	93,225
» » » » 1- 5-1985/95	93,050
» » » » 1- 6-1985/95	92,950
» » » » 1- 7-1985/95	94,750
» » » » 1- 8-1985/95	94,100
» » » » 1- 9-1985/95	94,400
» » » » 1-10-1985/95	95,075
» » » » 1-11-1985/95	95,700
» » » » 1-12-1985/95	95,600
» » » » 1- 1-1986/96	95,575
» » » » 1- 1-1986/96 II	98,025
» » » » 1- 2-1986/96	95,425
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1986/96	94,275
» » » » » 1- 4-1986/96	93,800
» » » » » 1- 5-1986/96	93,975
» » » » » 1- 6-1986/96	93,850
» » » » » 1- 7-1986/96	94,250
» » » » » 1- 8-1986/96	94,100
» » » » » 1- 9-1986/96	94,175
» » » » » 1-10-1986/96	94,550
» » » » » 1-11-1986/96	95,150
» » » » » 1-12-1986/96	95,825
» » » » » 1- 1-1987/97	95,575
» » » » » 1- 2-1987/97	95,125
» » » » » 18- 2-1987/97	95,050
» » » » » 1- 3-1987/97	94,925
» » » » » 1- 4-1987/97	94,100
» » » » » 1- 5-1987/97	94 —
» » » » » 1- 6-1987/97	94,400
» » » » » 1- 7-1987/97	94,400
» » » » » 1- 8-1987/97	94 —
» » » » » 1- 9-1987/97	97,450
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1- 1-1989	100,025
» » » 12,50% 1- 2-1989	100,350
» » » 12,50% 1- 3-1989	100,650
» » » 12,00% 1- 4-1989	100,575
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,275
» » » 9,25% 1- 1-1990	98,400
» » » 12,50% 1- 1-1990	102,275
» » » 9,25% 1- 2-1990	98,125
» » » 12,50% 1- 2-1990	102,675
» » » 9,15% 1- 3-1990	98,125
» » » 10,50% 1- 3-1990	98,650
» » » 12,50% 1- 3-1990	102,475
» » » 10,50% 15- 3-1990	98,575
» » » 9,15% 1- 4-1990	97,700
» » » 10,50% 1- 4-1990	98,500
» » » 12,00% 1- 4-1990	102,175
» » » 10,50% 15- 4-1990	98,625
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,850
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,250
» » » 10.50% 1- 5-1990	98,525
» » » 10,50% 18- 5-1990	98,550
» » » 9,15% 1- 6-1990	97,900
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,475
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,550
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,350
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,725
» » » 10,50% 1- 8-1990	99,350
» » » 9,25% 1- 9-1990	98,200
» » » 11,25% 1- 9-1990	98,775
» » » 9,25% 1-10-1990	96,800
» » » 11,50% 1-10-1990	99,275
» » » 9,25% 1-11-1990	96,675
» » » 9,25% 1-12-1990	96,725
» » » 12,50% 1- 3-1991	103,725
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,725
» » » 9,25% 1- 2-1992	94,625
» » » 11,00% 1- 2-1992	96,925
» » » 9,15% 1- 3-1992	93,625
» » » 9,15% 1- 4-1992	94,600
» » » 11,00% 1- 4-1992	96,725
» » » 9,15% 1- 5-1992	94,925
» » » 11,00% 1- 5-1992	96,850
» » » 9,15% 1- 6-1992	96,600
» » » 10,50% 1- 7-1992	98,825
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	101,225
» » » » 22-11-1982/89 13%	104,650
» » » » 1983/90 11,50%	105,500
» » » » 1984/91 11,25%	106,800
» » » » 1987/91 8,75%	99,650
» » » » 1984/92 10,50%	107,300
» » » » 1985/93 9,60%	104 —
» » » » 1985/93 9,75%	104,95
» » » » 1985/93 9,00%	102,025
» » » » 1985/93 8,75%	101,75
» » » » 1986/94 8,75%	101,55
» » » » 1986/94 6,90%	94 —
» » » » 1987/94 7,75%	95,65

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M23118

N. 229

Corso dei cambi del 24 novembre 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1276,500	1276,500	1276,50	1276,500	1276,500	1276,50	1276,100	1276,500	1276,500	1276,50
Marco germanico.	743,100	743,100	743,45	743,100	743,100	742,80	743,100	743,100	743,100	743,10
Franco francese.	217,500	217,500	217,45	217,500	217,500	217,28	217,480	217,500	217,500	217,50
Fiorino olandese	659 —	659 —	659,20	659 —	659 —	658,60	658,990	659 —	659 —	659 —
Franco belga	35,466	35,466	35,46	35,466	35,466	35,43	35,465	35,466	35,466	35,45
Lira sterlina	2343,300	2343,300	2344 —	2343,300	2343,300	2340,60	2343,300	2343,300	2343,300	2343,30
Lira irlandese	1986,500	1986,500	1987,50	1986,500	1986,500	1983,60	1985,350	1986,500	1986,500	
Corona danese	192,680	192,680	192,70	192,680	192,680	192,44	192,670	192,680	192,680	192,68
Dracma	8,927	8,927	8,93	8,927	—	—	8,925	8,927	8,927	—
E.C.U.	1539,750	1539,750	1539,75	1539,750	1539,750	1539,40	1540,070	1539,750	1539,750	1539,65
Dollaro canadese	1066,400	1066,400	1066 —	1066,400	1066,400	1064 —	1066,330	1066,400	1066,400	1066,40
Yen giapponese.	10,550	10,550	10,56	10,550	10,550	10,52	10,549	10,550	10,550	10,55
Franco svizzero.	885,720	885,720	885,75	885,720	885,720	884 —	885,760	885,720	885,720	885,72
Scellino austriaco.	105,684	105,684	105,60	105,684	105,684	105,58	105,683	105,684	105,684	105,68
Corona norvegese.	196,360	196,360	196,60	196,360	196,360	196,53	196,520	196,360	196,360	196,36
Corona svedese	212,800	212,800	212,80	212,800	212,800	212,64	212,790	212,800	212,800	212,80
FIM	312,980	312,980	312,95	312,980	312,980	312,80	312,900	312,980	312,980	—
Escudo portoghese	8,910	8,910	8,92	8,910	8,910	8,90	8,919	8,910	8,910	8,91
Peseta spagnola.	11,332	11,332	11,33	11,332	11,332	11,31	11,332	11,332	11,332	11,33
Dollaro australiano.	1107,100	1107,100	1107 —	1107,100	1107,100	1106,50	1107,060	1107,100	1107,100	1107,10

Media dei titoli del 24 novembre 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	73,925
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	100,050
» 9% » » 1976-91	99,900
» 10% » » 1977-92	101,100
» 12% (Beni Esteri 1980)	105,150
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,675
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	86,800
» » » 22- 6-1987/91	86,450
» » » 18- 3-1987/94	73,200
» » » 21- 4-1987/94	72,550
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100,250
» » » 10% 18- 4-1987/92	97,100
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	95,900
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	95,050
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	92,700
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	102,950
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,900
» » » TR 2,5% 1983/93	87,075
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,100
» » » » 16- 8-1985/90	98,950
» » » » 18- 9-1985/90	99,050
» » » » 18-10-1985/90	99,200
» » » » 1-11-1983/90	101,175
» » » » 18-11-1985/90	99,725
» » » » 1-12-1983/90	101,025
» » » » 18-12-1985/90	99,450
» » » » 1- 1-1984/91	101,050
» » » » 17- 1-1986/91	99,050
» » » » 1- 2-1984/91	101,050
» » » » 18- 2-1986/91	99,050
» » » » 1- 3-1984/91	100,025
» » » » 18- 3-1986/91	99,150
» » » » 1- 4-1984/91	100,050
» » » » 1- 5-1984/91	100,075
» » » » 1- 6-1984/91	100,150
» » » » 1- 7-1984/91	99,425
» » » » 1- 8-1984/91	99,400
» » » » 1- 9-1984/91	99,300
» » » » 1-10-1984/91	99,400
» » » » 1-11-1984/91	99,650
» » » » 1-12-1984/91	99,250
» » » » 1- 1-1985/92	99,600
» » » » 1- 2-1985/92	98,250
» » » » 18- 4-1986/92	97 —
» » » » 19- 5-1986/92	96,325
» » » » 20- 7-1987/92	97,375
» » » » 19- 8-1987/92	97,550
» » » » 1-11-1987/92	97,700
» » » » 1-12-1987/92	97,525
» » » » 18- 6-1986/93	95,100
» » » » 17- 7-1986/93	95,150
» » » » 19- 8-1986/93	95,150
» » » » 18- 9-1986/93	95,225
» » » » 20-10-1986/93	96,400
» » » » 19-12-1986/93	97,500
» » » » 18-11-1987/93	95,550
» » » » 1- 1-1988/93	96,700
» » » » 1- 2-1988/93	96,675
» » » » 1- 3-1988/93	96,875
» » » » 1- 4-1998/93	97,325
» » » » 1-10-1987/94	97,675
» » » » 1- 2-1985/95	97,325
» » » » 1- 3-1985/95	93,300
» » » » 1- 4-1985/95	93,150
» » » » 1- 5-1985/95	93 —
» » » » 1- 6-1985/95	92,925
» » » » 1- 7-1985/95	94,450
» » » » 1- 8-1985/95	93,925
» » » » 1- 9-1985/95	94,250
» » » » 1-10-1985/95	95,050
» » » » 1-11-1985/95	95,600
» » » » 1-12-1985/95	95,600
» » » » 1- 1-1986/96	95,525
» » » » 1- 1-1986/96 II	98,025
» » » » 1- 2-1986/96	95,400
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1986/96	94,350
» » » » 1- 4-1986/96	93,750
» » » » 1- 5-1986/96	93,900
» » » » 1- 6-1986/96	93,825
» » » » 1- 7-1986/96	94,125
» » » » 1- 8-1986/96	94 —
» » » » 1- 9-1986/96	94,125
» » » » 1-10-1986/96	94,550
» » » » 1-11-1986/96	95,125
» » » » 1-12-1986/96	95,825
» » » » 1- 1-1987/97	95,575
» » » » 1- 2-1987/97	95,050
» » » » 18- 2-1987/97	95,050
» » » » 1- 3-1987/97	95 —
» » » » 1- 4-1987/97	94,075
» » » » 1- 5-1987/97	94,050
» » » » 1- 6-1987/97	94,225
» » » » 1- 7-1987/97	94,250
» » » » 1- 8-1987/97	93,900
» » » » 1- 9-1987/97	97,350
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1- 1-1989	100,050
» » » 12,50% 1- 2-1989	100,475
» » » 12,50% 1- 3-1989	100,650
» » » 12,00% 1- 4-1989	100,575
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,150
» » » 9,25% 1- 1-1990	98,450
» » » 12,50% 1- 1-1990	102,350
» » » 9,25% 1- 2-1990	98,125
» » » 12,50% 1- 2-1990	102,500
» » » 9,15% 1- 3-1990	98,075
» » » 10,50% 1- 3-1990	98,650
» » » 12,50% 1- 3-1990	102,650
» » » 10.50% 15- 3-1990	98,575
» » » 9,15% 1- 4-1990	97,725
» » » 10,50% 1- 4-1990	98,500
» » » 12,00% 1- 4-1990	102,175
» » » 10,50% 15- 4-1990	98,575
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,750
» » » 10,50% 1- 5-1990	100.075
» » » 10,50% 1- 5-1990	98,550
» » » 10,50% 18- 5-1990	98,525
» » » 9,15% 1- 6-1990	97,850
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,500
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,550
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,400
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,775
» » » 10,50% 1- 8-1990	99,200
» » » 9,25% 1- 9-1990	98,150
» » » 11,25% 1- 9-1990	98,880
» » » 9,25% 1-10-1990	96,800
» » » 11,50% 1-10-1990	99,300
» » » 9,25% 1-11-1990	96,675
» » » 9,25% 1-12-1990	96,675
» » » 12,50% 1- 3-1991	103,750
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,600
» » » 9,25% 1- 2-1992	94,400
» » » 11,00% 1- 2-1992	96,875
» » » 9,15% 1- 3-1992	93,650
» » » 9,15% 1- 4-1992	94,575
» » » 11,00% 1- 4-1992	96,675
» » » 9,15% 1- 5-1992	94,650
» » » 11,00% 1- 5-1992	96,825
» » » 9,15% 1- 6-1992	96,650
» » » 10,50% 1- 7-1992	98,850
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	101,175
» » » » 22-11-1982/89 13%	104,825
» » » » 1983/90 11,50%	105,500
» » » » 1984/91 11,25%	106,500
» » » » 1987/91 8,75%	99,650
» » » » 1984/92 10,50%	107,475
» » » » 1985/93 9,60%	104,950
» » » » 1985/93 9,75%	104,750
» » » » 1985/93 9,00%	102.075
» » » » 1985/93 8,75%	101,675
» » » » 1986/94 8,75%	101.550
» » » » 1986/94 6,90%	93,950
» » » » 1987/94 7,75%	95,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M24118

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento presso la facoltà di magistero dell'Università dell'Aquila.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la seguente Università è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Facoltà di magistero:

filosofia.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

88A4686

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Rettifica alla deliberazione in data 11 febbraio 1988, concernente: «Programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno»

Il CIPE, con deliberazione adottata il 27 ottobre 1988, ha provveduto a rettificare l'errore materiale riscontrato nella delibera indicata in epigrafe (pubblicata nel supplemento ordinario n. 25 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 75 del 30 marzo 1988), il cui testo, nella nota (3) dell'elenco dei comuni metanizzabili singolarmente, della regione Puglia, non reca, a causa di un incidente avvenuto in sede di trascrizione, l'indicazione della frazione Torre a Mare del comune di Bari.

La dizione completa della nota deve, pertanto, intendersi nel modo seguente:

«(3) Limitatamente alle frazioni di Palese, Santo Spirito e Torre a Mare».

88A4675

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Rettifica alla deliberazione in data 2 dicembre 1987, concernente: «Ammissione di programmi industriali aeronautici ai benefici della legge n. 808/1985».

Il CIPI, con deliberazione in data 27 ottobre 1988, ha provveduto alla rettifica dell'errore materiale riscontrato nella propria deliberazione indicata in epigrafe (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 10 del 14 gennaio 1988), relativo all'ammontare del costo ammissibile ai benefici di cui alla legge n. 808/1985, a fronte del programma presentato dalla Società officine aeronavali di Venezia.

Tale ammontare, anziché di lire 9.312 milioni, deve intendersi di lire 9.352 milioni.

88A4676

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	265.000
- semestrale	L.	145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	500.000
- semestrale	L.	270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	200.000
Abbonamento semestrale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . ☎ (06) 85082145/85082189